


SupTech: l'innovazione del settore finanziario a supporto del Regolatore



L'innovazione in Italia mostra un ritardo rispetto alla media europea

The Digital Economy and Society Index 2020



Fonte: European Commission 2020

L'Italia mostra minori competenze digitali (basso utilizzo di internet e bassa presenza di esperti e laureati ICT) e minori transazioni bancarie e commerciali online. Per quanto riguarda la digitalizzazione del business, a partire dal 2018, si registra inoltre la diminuzione delle tecnologie Big Data, in controtendenza rispetto alla media europea.

Solo il

12%

delle imprese ha portato a regime almeno un progetto di Intelligenza Artificiale (IA) nel 2018

32%

delle istituzioni finanziarie dimostra una conoscenza del fenomeno di IA in base agli effettivi campi di applicazione.

Fonte: Ricerca dell'Osservatorio Artificial Intelligence PoliMI – "Artificial Intelligence: on your marks" - 2019

Gli **investimenti** in imprese innovative con soluzioni per il settore finanziario (FinTech), **faticano a decollare.**

Gli investimenti in FinTech in Italia nel 2019 sono diminuiti rispetto all'anno precedente, a differenza della crescita a livello globale.

Gli investimenti in FinTech nel 2019 rispetto al 2018



22%
Italia



71%
Global

Fonte: Italian FinTech Observatory 2020 "FinTech Calls for Fuel" – PwC & NetConsulting

I principali ostacoli all'innovazione secondo EBA

1

Normativa esistente o mancanza di normativa che può portare ad effetti **non neutrali tecnologicamente**, facilitando alcune soluzioni più di altre.

L'EBA ha identificato divergenze nell'applicazione di requisiti e approcci ad esempio per l'**onboarding dei clienti da remoto**, che presenta potenziali **impedimenti** per le **attività cross-border** e difficoltà per le imprese nel gestire il **patchwork di requisiti nazionali** per l'introduzione di soluzioni digitali.

2

Aree della normativa esistente che richiedono **chiarimenti** nella loro **applicazione**.

L'attuazione del **GDPR** ha creato un solido quadro per la protezione dei dati personali, tuttavia l'**utilizzo dell'IA** nel settore finanziario potrebbe essere ulteriormente **facilitato** attraverso una **guida mirata** e un'**interpretazione coerente** delle disposizioni relative all'uso, al trattamento e alla condivisione dei dati per fini IA.

3

Differenze tra gli Stati Membri su **accettabilità e regolamentazione** nell'uso di specifiche **tecnologie**.

In settori quali IA e *distributed ledger technology*, le **divergenze di approccio delle Autorità di Vigilanza** influenzano la capacità delle imprese di integrare soluzioni tecnologiche. Per questo motivo sono necessari ulteriori sforzi per **promuovere uniformità** nell'**accettabilità** e nella **regolamentazione** di nuove tecnologie.

4

Maggiore chiarezza necessaria sugli **aspetti legali** relativamente all'utilizzo del **cloud e identità digitale** a livello europeo.

Aumentare la certezza sui **requisiti legali** per la stipula dei **contratti** faciliterebbe l'adozione delle tecnologie innovative sia a livello cross-border che per istituzioni finanziarie più piccole; in particolare, su temi di **utilizzo di cloud** computing anche rispetto a un possibile **cloud europeo** e identità digitale europea (**e-ID e e-IDAS**).

I passi avviati dal Regolatore a supporto dell'innovazione

L'innovazione è promossa dal **Regolatore tramite un approccio proattivo** capace di supportare l'evoluzione normativa del settore e anche portare a una migliore percezione dell'azione di vigilanza e di regolamentazione.

Il Regolatore, infatti, si pone sempre più **come agente dinamico** di coordinamento e armonizzazione anche delle tematiche afferenti alle nuove tecnologie, attraverso passi già avviati e in corso di consolidamento a livello europeo.

I passi del Regolatore

- **Comprendere le tecnologie innovative**, i possibili usi e i rischi per il settore finanziario.
- **Valutare** le proposte di innovazione del settore in **tempi ridotti**.
- Incrementare la capacità di **utilizzare le tecnologie innovative per l'azione di vigilanza**, aumentando l'identificazione e la prevenzione delle anomalie con forti impatti sul settore e reputazionali.
- **Ridurre i rischi di trasparenza e vantaggi competitivi** di operatori di altri paesi europei derivanti da differenze regolamentari e tutelare le specificità del settore italiano.

Le **difficoltà** nel supporto all'innovazione sono diverse, in parte derivanti dalle **limitazioni in termini di competenze e conoscenza** delle tematiche da affrontare, nuove per tutto il settore, in parte in termini di **accesso agli investimenti**.



Accesso a **competenze tecnologiche**, capaci di integrarsi con quelle **regolamentari**.



Accesso a **risorse per finanziare l'evoluzione** tecnologica di strumenti di vigilanza.



Dati e casi pratici ridotti per la valutazione di rischi e benefici delle tecnologie innovative.



Necessità di **coordinamento normativo europeo** sugli strumenti innovativi.



Un esempio di innovazione intrapresa: Machine Readable and Executable Regulations

Il Machine Readable and Executable Regulations nasce come filone di sperimentazione del Sandbox UK e sta emergendo come hot topic all'interno del settore, con attività di sviluppo che cominciano ad andare oltre alla sperimentazione del Sandbox e ad affermarsi come parte integrante della strategia futura del Regolatore.

Il Machine Readable and Executable Regulations (MREs) risponde alla **necessità di migliorare tempi e modalità di analisi e recepimento delle normative**, sia da parte degli operatori che dei Regolatori nazionali.

15%

del costo di compliance legato alla sola regulatory detection e impact analysis.

190

Nuove normative single-market-related da recepire nel periodo 2015-2018.

8,4

Mesi in media in Europa per la trasposizione di una normativa europea a livello nazionale.

Fonte: Elaborazione PwC in base ai dati della Commissione Europea 2018 e al benchmark del mercato bancario

Le difficoltà degli operatori:



Netto **incremento** della mole **normativa**, a fronte di nuove normative e aggiornamenti.



Impatto della normativa **su più fronti**.



Eterogeneità di **interpretazione** e rischio di **sanzioni**.



Ingenti costi che assorbono una percentuale rilevante del budget.



Tempi lunghi per il recepimento delle normative.



Rischio reputazionale con relativa perdita di quote di mercato.

Le difficoltà dei Regolatori nazionali:



Tempistiche lunghe per la **redazione** e il **recepimento delle nuove normative**.



Ingenti costi per declinare la **normativa europea a livello domestico**.



Necessità di intervento a fronte delle **divergenze nell'interpretazione** della normativa.



Difficoltà nel raccogliere **informazioni** e **riscontri** dagli operatori.



Necessità di ulteriore **formazione** sulle **tecnologie** coinvolte.




Danno competitivo a livello **Paese**.

Che cos'è il Machine Readable and Executable Regulations

Il RegTech Sprint condotto da Bank of England e FCA nel 2017, ha dimostrato come i **requisiti normativi possano essere trasformati in un linguaggio comprensibile oltre che dall'umano anche dalla macchina** e utilizzabile di conseguenza per adempiere ai requisiti normativi, estraendo in modo efficace i dati richiesti direttamente dai database delle istituzioni finanziarie.

A differenza del **processo attuale** che prevede **tempi lunghi** nei diversi step e **costi elevati** per le istituzioni finanziarie anche per la difficoltà di interpretazione dei requisiti, **l'adozione del MRERs permette di analizzare le normative in modo semi-automatico**, estraendone i requisiti tramite tecnologie semantiche basate su open standard e cambiando la logica di definizione e trasmissione dei dati di reportistica all'Autorità.

Step e punti dolenti del processo attuale



Il Regolatore sviluppa un draft della normativa e lo pone in consultazione.

Le associazioni di categoria forniscono punti di vista al momento della consultazione mentre le società di servizi (es. consulenza, uffici legali) supportano le istituzioni finanziarie nell'interpretazione e nella traduzione operativa dei requisiti.

Le istituzioni finanziarie partecipano alla consultazione, interagiscono con le associazioni di categoria e chiedono chiarimenti diretti al Regolatore.

Il Regolatore analizza i commenti alla consultazione e stende la versione finale per la pubblicazione.

Le istituzioni finanziarie interpretano i requisiti normativi, generando tempi lunghi per la traduzione in azioni di business e rischi di diversa interpretazione.



Fonte: Elaborazione PwC in base ai dati della Commissione Europea 2018, al benchmark del mercato bancario e ai dati Banca d'Italia

Maggiore chiarezza ed efficienza con il Machine Readable and Executable Regulations

Il processo con il Machine Readable and Executable Regulations

Il Regolatore definisce una tassonomia per definire univocamente i termini e indicarne il perimetro di applicazione e le relazioni tra i concetti regolamentari, tramite la definizione di un'ontologia specifica.

Il Regolatore pubblica le normative con il testo già pre-tagato semanticamente in base alla tassonomia definita.

Le associazioni di categoria e le società di servizi, analizzano la normativa pre-tagata tramite fornendo feedback e spunti facilmente tracciabili grazie all'uso di strumenti knowledge based.

Le istituzioni finanziarie utilizzano la normativa pre-tagata analizzandola rispetto alla propria mappatura di vocaboli e regole di business per identificare velocemente gli impatti.

La mappatura tra tassonomia regolamentare e regole di business permette di identificare chiaramente i dati e di creare automazioni per l'estrazione e la compilazione di report da inviare al Regolatore.



I benefici

- 01 Recepimento più celere della normativa e maggiore chiarezza e omogeneità interpretativa.
- 02 Riduzione dei costi di compliance e di reporting per gli operatori.
- 03 Ricezione di dati più omogenei e di qualità superiore da parte delle Autorità.
- 04 Sviluppo di un sistema integrato tra operatori e Regolatore.




The EBA highlights financial institutions' reporting regulations would benefit from the translation into machine-executable form. A clear benefit is the elimination of the need by institutions to interpret the legislation if not sufficiently clear, or the possibility of misinterpreting it otherwise.

Fonte: EBA Response to EC consultation on the digital finance strategy/action plan - 2020

MREs: un'evoluzione in atto verso un nuovo modo di concepire la normativa alla fonte

La roadmap di sperimentazione inglese...



... e la sperimentazione internazionale



Il **G20** ha avviato un TechSprint su **Regulatory Reporting and Ensuring Compliance** con l'obiettivo di dimostrare il **potenziale delle nuove tecnologie innovative** per risolvere i problemi operativi nei settori della regulatory compliance (RegTech) e della supervisione (SupTech).

Problematiche selezionate:

- *Dynamic Information sharing for Supervisors and Regulators in Response to Crises;*
- *monitoring and Surveillance;*
- *regulatory reporting and ensuring compliance.*



There may be a need to rethink the way regulations are conceived in order to be able to achieve the standardisation/automation needed for a machine executable regulation.

Fonte: EBA Response to EC consultation on the digital finance strategy/action plan - 2020

Gli strumenti del Regolatore Innovatore: Regulatory Sandbox e Innovation Hub



Looking for genuine Innovation

*Is a new solution
or a significantly different
offering in the marketplace?*


Regulatory Sandbox

È uno **strumento** che permette alle imprese tradizionali e FinTech, vigilate e non, di sperimentare tecnologie e servizi innovativi in un ambiente di test concordato e monitorato dal Regolatore; le sperimentazioni sono svolte in **scala ridotta** e per un **periodo limitato**, godendo in alcuni casi di deroghe normative transitorie.

Innovation Hub

È un punto di contatto con il Regolatore per:

- **inoltrare** specifiche **richieste di confronto** o chiarimento sulle questioni FinTech;
- **sollecitare orientamenti non vincolanti** sulla **conformità** di prodotti finanziari, servizi, modelli di business o meccanismi di distribuzione innovativi.



Il Regno Unito, tramite **FCA**, ha inoltre avviato la creazione di un **network globale (GFIN)**, lanciato a **gennaio 2019** e formato da un gruppo internazionale di regolatori finanziari e organizzazioni correlate. A livello europeo, **EBA** ha costituito un innovation Hub, il **FinTech Knowledge Hub**.

Legenda



Regulatory Sandbox



Innovation Hubs

Fonte: sito EFIF

Regulatory Sandbox in Europa: approcci diversi

Le diverse funzioni possibili dei Regulatory Sandbox

<ul style="list-style-type: none">• Creazione ambiente di test;• creazione ambiente di sviluppo;• deroghe normative.	Favorire la sperimentazione
<ul style="list-style-type: none">• Selezione delle iniziative da promuovere da parte del Regolatore;• richiesta di tutele (es. verifica dei presidi di controllo) ex-ante.	Tutelare il consumatore
<ul style="list-style-type: none">• Creazione network tra imprese nell'ambito del FinTech;• coordinamento tra autorità.	Favorire un allineamento
<ul style="list-style-type: none">• Linee guida e indicazioni informali;• chiarimenti sulle novità normative e la loro applicabilità.	Ridurre le incertezze normative

Non tutti i Paesi europei adottano lo stesso mix di funzioni possibili, rendendo i Regulatory Sandbox europei differenti tra loro.

Tra i Paesi europei sono diversi anche i punti di vista e l'entusiasmo rispetto alle iniziative dei Regulatory Sandbox.

Promoters



Paesi promotori, con un ruolo attivo e pionieristico.

Followers



Paesi che si sono attivati successivamente e con iniziative recenti.

Observers



Paesi che richiedono un sandbox europeo o che aspettano di valutarne l'efficacia.

Regulatory Sandbox in Europa: i limiti riscontrati

Alcuni limiti sono stati riscontrati nell'efficacia dei sandbox e nella capacità di limitarne gli effetti sui consumatori.

- **Tendenza degli operatori finanziari a usare l'accesso al sandbox come elemento reputazionale**, a discapito dell'innovazione genuina;
- **coordinamento tra i diversi sandbox** da rafforzare;
- **differenze nel mix di funzioni adottato dai diversi Paesi con possibile vantaggio** degli operatori di alcuni Paesi rispetto ad altri (es. uso o meno di deroghe normative);
- **rischi per la protezione dei consumatori** e della **stabilità finanziaria** in caso di test non sufficienti/deroghe normative attuate;
- **valutazione dell'efficacia del sandbox** in termini di effettiva **applicazione sul mercato** delle soluzioni sperimentate.



“The idea that innovation will flourish only by allowing companies to evade laws that protect consumers, and which also safeguard markets and mitigate risk for the financial services industry, is preposterous. Toddlers play in sandboxes. Adults play by the rules.”

Fonte: DFS superintendent Maria T. Vullo, August 2018

Nonostante i limiti, le prime sperimentazioni di Regulatory Sandbox sembrano aver prodotto benefici che hanno spinto anche altri Paesi all'adozione.

Le evidenze
del primo anno
di sperimentazione
del sandbox UK

- **Riduzione del time-to-market cycle e dei costi per l'introduzione** delle idee innovative **sul mercato**;
- **facilitazione dell'accesso agli investimenti** per i partecipanti;
- **test controllato** delle soluzioni **prima del lancio** sul mercato;
- collaborazione con le istituzioni innovatrici tramite il Sandbox, costruendo appropriati meccanismi di salvaguardia dei consumatori per i nuovi prodotti e servizi.

Fonte: FCA “Regulatory sandbox lessons learned report” - 2017



L'innovazione del Regolatore in Italia



“L'Italia ha risposto con ritardo alla rivoluzione tecnologica [...] per la stessa sostenibilità dello sviluppo economico e sociale, e per non compromettere gli equilibri ambientali, non si può fare a meno di investire in tecnologie avanzate ed ecocompatibili”

Fonte: Ignazio Visco in «Considerazioni finali del Governatore» - Relazione annuale 2018” (2019)

Il Regolatore Italiano si sta già muovendo verso un approccio proattivo e promotore dell'innovazione, con **diverse iniziative non sempre conosciute** appieno dal mercato, oltre al ruolo di partecipazione attiva ai lavori di comitati e organismi internazionali e agli ecosistema FinTech e finanziari nazionali.

2013

Attivazione della **Divisione Ricerca sulle tecnologie avanzate** di Banca d'Italia, per studiare come ottimizzare le attività della banca centrale tramite tecnologie di IA, machine learning, NLP ed economia computazionale.

2017

Attivazione del **Canale Fintech**, punto di contatto per gli operatori per prospettare progetti di servizi finanziari innovativi riferite sia per tipologia che per tecnologia utilizzata (ad es. “blockchain”, IA, machine learning, big data).

2018

Avvio del **FinTech Steering Committee della CONSOB** per il coordinamento dello studio e la formulazione di proposte progettuali FinTech, con prime iniziative relative alle cryptoasset e previsione di un futuro “Innovation hub”.

2019

Avvio del **Sandbox italiano**, successiva creazione del **Comitato FinTech** all'interno del MEF e avvio della consultazione sulle norme del sandbox.

Sperimentazione dell'applicazione della tecnologia alle attività di controllo; Tre prototipi sviluppati da CONSOB sull'estrazione e l'analisi di informazioni dai report (es. PRIIPs, Relazione di Compliance) tramite text mining (Fonte: Relazione annuale CONSOB 2019).

Call for papers lanciato da Banca d'Italia e Federal Reserve Board per lo **studio dell'applicazione di #bigdata** e dati non tradizionali all'analisi di fenomeni macro e alle applicazioni di policy.

2020

Creazione Hub Fintech di Banca d'Italia a Milano per la sperimentazione, la selezione dei contributi di esperti e società indipendenti, italiani e internazionali, la collaborazione con le istituzioni e le università e il dialogo con gli operatori di mercato.

Regulatory Sandbox italiano: focus sull'approccio selezionato

<p>Per le attività autorizzative ex art.14, l'Autorità competente può:</p> <ul style="list-style-type: none">• rilasciare autorizzazioni con una portata meno ampia rispetto a quella prevista in via generale dalla legge;• consentire di derogare a disposizioni contenute in un regolamento di propria emanazione.	Favorire la sperimentazione
<ul style="list-style-type: none">• Focus sull'individuazione ex ante degli eventuali rischi e dei presidi istituiti per mitigarli;• l'Autorità competente può revocare la sperimentazione nel caso in cui l'attività ponga rischi per la stabilità finanziaria, l'integrità del sistema finanziario e la tutela degli utenti finali;• disincentivazione alla partecipazioni delle imprese di nuova costituzione, <i>cd. Start-up</i>;• sperimentazione ammessa solo se l'istruttoria per l'ammissione alla sperimentazione di tutte le Autorità di vigilanza competenti ha esito positivo;• comunicazione al pubblico di aver ammesso il soggetto alla sperimentazione e tenuta apposito registro pubblicato sul sito del Comitato.	Tutelare il consumatore
<p>Tra i compiti del Comitato FinTech vi sono:</p> <ul style="list-style-type: none">• la formulazione di linee guida e best practices;• la promozione della comunicazione e il coordinamento tra operatori del settore e istituzioni/autorità.	Favorire un allineamento
<ul style="list-style-type: none">• Possibilità di avviare interlocuzioni informali con le Autorità di vigilanza per ottenere chiarimenti in vista della presentazione della richiesta di ammissione attraverso un canale di comunicazione dedicato.	Ridurre le incertezze normative

Schema di consultazione del MEF
a seguito del D.L. 34/2019

Il Sandbox italiano: focus sui principali punti di attenzione dalle risposte alla consultazione



- Fornire **maggiori indicazioni** sulla normativa applicabile alle diverse fattispecie;
- elaborare **proposte di intervento** normativo;
- esplicitare i **rischi** e i **presidi minimi** necessari.



- Stipulare **accordi** con Università, centri di ricerca, incubatori e società di sviluppo.
- Organizzare periodicamente tavoli di confronto con gli altri Regolatori per la condivisione di approcci.



- Ridurre la **complessità** dell'**iter** di ammissione alla sperimentazione.
- Rendere **più flessibile** la **durata** della sperimentazione.
- Facilitare l'**accesso** alle **start-up**.



- Includere nella sperimentazione anche le **attività** che **non** rientrano nell'attuale **perimetro di autorizzazione**.
- Attivare la sperimentazione in relazione ad atti di **soft law** quali **orientamenti** e **guidelines**.



- Includere tra le attività ammissibili anche quelle volte al **miglioramento dell'operatività** o dei **processi interni** nel settore finanziario, bancario o assicurativo.



- Favorire l'**accesso** alla **sperimentazione** da parte di **operatori esteri**, consentendo al sistema FinTech italiano di accrescere la sua rilevanza a livello europeo.



- Ridimensionare le specifiche riguardanti la **revoca** della sperimentazione, in quanto considerate misure sproporzionate.



Altre tematiche d'interesse

Assessment/
gap analysis delle
evoluzioni normative

Processi e controlli
con focus specifico
sul Credito

RegTech e SupTech

Framework
regolamentari
(D.Lgs 231/01
e L. 262/05)

Outsourcing
e co-sourcing delle
attività delle Funzioni
Aziendali di Controllo

Presidio
ed evoluzione delle
Funzioni Aziendali
di Controllo



Clicca qui per accedere
agli altri contenuti disponibili

Contatti

Marcella Di Marcantonio

Associate Partner

Governance, Processes
and Controls Leader

+39 348 1549609

marcella.di.marcantonio@pwc.com

Elisa Pipeschi

Director

+39 340 9762865

elisa.pipeschi@pwc.com

Giada Gambadoro

Senior Manager

+39 342 8616862

giada.g.gambadoro@pwc.com

Con il contributo di

Giulia Riva, Silvia Tomarchio

